



STATUTO

Edizione 2025

C U N A

Corso Galileo Ferraris 61 – 10128 Torino

Telefono +39 011 562 11 49

www.cuna-tech.org – cuna@cuna-tech.org – cuna@pec.cuna-tech.org

Testo approvato con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci CUNA il 3 novembre 2025

La presente edizione 2025 annulla e sostituisce l'edizione 2006.

(REPERTORIO N. 63553 - GANELLI - INSABELLA - VADALA' NOTAI ASSOCIATI

Corso Galileo Ferraris 63 - Torino).

Indice

I. COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI	pag.2
II. SOCI	pag.3
III. ORGANI STATUTARI	pag.6
IV. ASSEMBLEA DEI SOCI	pag.6
V. CONSIGLIO DIRETTIVO	pag.8
VI. GIUNTA ESECUTIVA	pag.10
VII. PRESIDENTE	pag.10
VIII. REVISORE LEGALE	pag.11
IX. COLLEGIO DEI PROBIVIRI	pag.11
X. COMMISSIONE CENTRALE TECNICA	pag.12
XI. UFFICI E PERSONALE	pag.12
XII. PATRIMONIO E INTROITI	pag.13
XIII. NORME GENERALI	pag.13

I. COSTITUZIONE – SEDE - SCOPI

Art. 1 - Definizione, natura e scopi

CUNA - Commissione Tecnica di Unificazione nell'Autoveicolo – è un'Associazione senza scopo di lucro con sede in Torino, nata nel 1927, Federata UNI.

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta esclusivamente per delibera dell'Assemblea dei Soci.

Gli scopi dell'Associazione sono:

- a) Svolgere, nel campo di propria competenza, attività di normazione, ovvero studiare, elaborare e approvare documenti di applicazione volontaria – norme tecniche, specifiche tecniche e rapporti tecnici al fine di coordinare gli sforzi per migliorare e standardizzare prodotti, servizi, persone e organizzazioni, con l'obiettivo di semplificare la progettazione, la produzione e la distribuzione, garantendo prestazioni di sicurezza e di qualità, rispetto per l'ambiente e tutela dei consumatori e dei lavoratori.
- b) Contribuire all'attività di certificazione di Sistemi di Qualità Aziendali, di Prodotti/Servizi, di Personale e di Gestione Ambientale, sia svolta direttamente che indirettamente tramite azioni di supporto ad Organismi Accreditati.
- c) Coordinare e gestire Prove Inter-laboratorio su argomenti specifici nel campo automotive e loro componentistica.
- d) Definire le tematiche di formazione relative a specifici argomenti legati alle conoscenze, abilità e competenze degli operatori nei settori di interesse.
- e) CUNA può assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile al raggiungimento dei suoi scopi, e coerentemente con la Convenzione di Federazione con UNI.

CUNA, relativamente alle attività di normazione tecnica, ha stipulato con UNI (Ente Italiano di Normazione) una CONVENZIONE DI FEDERAZIONE in data 27 marzo 2023.

Tale Convenzione, e le sue successive modifiche e integrazioni, riconoscono CUNA quale Socio di Diritto UNI e a cui sono state delegate le attività di normazione tecnica nei seguenti campi di attività: autoveicoli; ciclomotori, motoveicoli, dispositivi per la mobilità individuale; macchine e attrezzature agricole, da giardinaggio e forestali, macchine operatrici, macchine movimento terra; veicoli rimorchiati; prodotti affini e connessi.

I suddetti campi di attività sono descritti in dettaglio nella Convenzione di Federazione.

Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, CUNA:

- a) Coordina le attività tecnico/specialistiche delle Commissioni Tecniche di normazione interagendo, quando necessario, con gli Enti di normazione europei ed internazionali, nell'ambito delle attività delegate da UNI stabilite nella Convenzione di Federazione.
- b) Supporta costruttori e utilizzatori nell'individuazione di aree di intervento per il soddisfacimento di specifiche esigenze in ambito di definizione di regolamenti e direttive.
- c) Promuove ricerche, studi, pubblicazioni (es. Tabelle CUNA), convegni, formazione ed esperienze interagendo con gli Organismi coinvolti (Industria, Ministeri, Università, Politecnici, Centri di Ricerca ed Enti istituzionali).

- d) Sviluppa accordi tecnici con Centri nazionali e internazionali di ricerca per cogliere le opportunità ivi compreso l'incremento delle competenze legate all'evoluzione degli scenari.
- e) Promuove le attività finalizzate alla certificazione e qualificazione di sistemi qualità per prodotti/servizi e risorse umane.

CUNA opera seguendo criteri di trasparenza, democraticità, consensualità, volontarietà e indipendenza.

II. SOCI

Art. 2 - Tipologie e Categorie dei Soci

Le tipologie dei Soci sono:

- a) Industria e Commercio
- b) Enti Governativi
- c) Associazioni dei Consumatori
- d) Enti Accademici e di ricerca
- e) Enti di Certificazione e applicazione norme
- f) Organizzazioni non governative no profit (NGO)

Le categorie dei Soci sono:

- Soci promotori
- Soci di diritto
- Soci ordinari

Art. 3 – Soci Promotori

Sono Soci promotori:

- a) ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica).
- b) Le industrie italiane costruttrici di autoveicoli (Stellantis Europe Spa e Iveco Spa).
- c) Coloro che vengono considerati tali dall'Assemblea dei Soci.

Art. 4 - Soci di diritto

Sono Soci di diritto:

- a) UNI
- b) I Ministeri e gli Organi Tecnici dello Stato, interessati all'attività dell'Associazione.
- c) Le Associazioni italiane che tutelano a livello nazionale gli interessi degli utilizzatori dei prodotti rientranti nel campo definito nell'art. 1.
- d) Gli Enti ed Istituti pubblici di ricerca che operino nel campo definito nell'art. 1 e che ne facciano richiesta.

I Soci di diritto di cui al punto a), b) e d) sono esentati dal pagamento della quota associativa e della quota di ammissione "una tantum".

Sono costituiti dei Gruppi di Soci di Diritto in funzione al campo di attività; ogni Gruppo elegge un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Soci Ordinari

Possono essere Soci ordinari CUNA

- a) Associazioni, federazioni e confederazioni di qualsiasi natura;
- b) Ordini e collegi territoriali, consigli e Associazioni nazionali professionali;
- c) Imprese.
- d) Professionisti e società di professionisti.

Sono costituiti dei Gruppi di Soci Ordinari in funzione del campo di attività; ogni Gruppo elegge un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Ammissione dei Soci

Chi intende far parte dell'Associazione deve presentare domanda scritta a CUNA.

La presentazione della domanda implica l'accettazione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione.

I Soci promotori sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per delibera.

I Soci di diritto sono ammessi su semplice presentazione di domanda dopo verifica dei requisiti da parte della Segreteria dell'Associazione.

I Soci ordinari sono ammessi su delibera del Consiglio Direttivo; la delibera deve essere comunicata all'interessato che, contro l'eventuale denegata ammissione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro il termine di 15 giorni. Il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi in via definitiva.

Art. 7 - Doveri dei Soci

I Soci hanno il dovere di:

- a) Versare puntualmente le quote associative.
- b) Rimanere iscritti almeno l'anno solare successivo a quello di iscrizione.
- c) Dare concreto apporto alle attività svolte dall'Associazione coerentemente con le proprie competenze e specializzazioni.

La quota associativa è intrasmissibile a qualunque titolo.

Art. 8 - Diritti dei Soci

I Soci hanno diritto di:

- a) Partecipare all'Assemblea.
- b) Partecipare ai tavoli tecnici con i propri esperti.
- c) Consultare le pubblicazioni, le tabelle e le norme nazionali ed estere, esistenti presso gli archivi, anche elettronici, di CUNA.

I Soci possono inserire argomenti specifici all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria, seguendo le procedure indicate nei Regolamenti attuativi.

Art. 9 - Recesso, decadenza, esclusione dei Soci

L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo comunicazione di recesso da presentarsi, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'esercizio.

La richiesta di recesso non ha effetto per i Soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative di competenza e per quelli che non hanno ancora completato il biennio di iscrizione.

La decadenza del Socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità oltre l'anno e deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata o posta elettronica certificata e, contro di essa, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. La decisione del Collegio dei Probiviri è definitiva.

A carico del Socio che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto o svolga attività in contrasto con le finalità CUNA, il Consiglio Direttivo può deliberare il provvedimento di esclusione. Le motivazioni che danno luogo alla proposta di esclusione devono essere comunicate al Socio dal Presidente per iscritto mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Il Socio escluso, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notifica di esclusione, può presentare le sue giustificazioni.

Se tali giustificazioni non vengono considerate valide dal Consiglio Direttivo, il Socio viene dichiarato sospeso in attesa della delibera assembleare. L'Assemblea deve deliberare con la maggioranza di almeno 2/3 dei Soci presenti.

L'esclusione ha effetto immediato.

In caso di recesso, di decadenza per morosità o di esclusione, il Socio non può chiedere il rimborso delle quote versate, né avanzare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Resta valido l'obbligo del Socio di versare le quote dovute sino alla conclusione dell'anno solare in corso.

Art. 10 - Quote associative

L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera annualmente il valore della quota unitaria associativa.

I nuovi soci, nel caso di ingresso nell'Associazione nel corso del primo semestre dell'esercizio, devono corrispondere, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica di ammissione, l'intera quota associativa annuale. Nel caso di ingresso nell'Associazione nel corso del secondo semestre dell'esercizio, i nuovi Soci corrisponderanno, solo per quell'esercizio, la metà della quota associativa annuale.

All'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione, i nuovi soci sono tenuti a versare una quota "*una tantum*" pari al doppio della quota associativa annuale, non restituibile, destinata a Riserva.

III. ORGANI STATUTARI

Art. 11 - Definizioni

Sono Organi statutari CUNA:

- L'Assemblea dei Soci.
- Il Consiglio Direttivo.
- La Giunta Esecutiva.
- Il Presidente.
- Il Revisore Legale.
- Il Collegio dei Probiviri.

IV ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12 - Composizione

L'Assemblea è composta da tutti i Soci CUNA.

Art. 13 - Attribuzioni

L'Assemblea ordinaria:

- a) Delibera sulla relazione annuale del Consiglio Direttivo e del Revisore Legale.
- b) Delibera sui bilanci consuntivi e sui preventivi annuali.
- c) Elegge il Presidente dell'Associazione, i componenti del Consiglio Direttivo, il Revisore Legale, il Presidente e il Collegio dei Probiviri.
- d) Delibera sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza.
- e) Delibera su qualsiasi altra questione sottoposta alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo, dal Revisore Legale e dal Collegio dei Probiviri.
- f) Delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sull'ammissione dei Soci promotori.
- g) Ratifica il valore della singola quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

- h) Delibera sulle proposte di modifica allo Statuto.
- i) Delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 14 - Convocazione

L'Assemblea viene convocata:

- in via ordinaria, almeno una volta all'anno, al massimo entro 6 (sei) mesi dalla data di chiusura di ciascun esercizio ed ogni qualvolta lo ritengano opportuno il Presidente o il Consiglio Direttivo;
- in via straordinaria, per le delibere di cui ai punti h) e 1) dell'art. 13 dello Statuto, previa delibera del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente mediante avviso da inviare con lettera raccomandata o posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni — prima della data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza in cui tale termine può essere ridotto ad 8 (otto) giorni.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo (nel caso di videoconferenza corrisponde con la sede dell'Associazione), la data, l'ora e l'ordine del giorno con gli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare.

Le riunioni assembleari si possono svolgere in presenza, in videoconferenza o in modalità mista, secondo quanto previste dal relativo Regolamento.

Art.15 - Validità delle deliberazioni

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti tanti soci che dispongano di almeno la metà del totale dei voti esprimibili in Assemblea.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, a distanza di almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione:

- relativamente alle modifiche dello Statuto (art. 13, punto h), se sono presenti o rappresentati tanti Soci per almeno i 2/3 dei voti complessivi;
- relativamente alla proposta di scioglimento dell'Associazione (art. 13, punto i), se sono presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei voti complessivi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età.

Il Direttore funge da segretario dell'Assemblea, salvo non venga disposto diversamente dal Presidente.

L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza semplice dei voti rappresentati.

L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei 2/3 dei voti rappresentati per le deliberazioni relative alle modifiche statutarie e con la maggioranza dei 3/4 per lo scioglimento dell'Associazione.

I Soci possono chiedere l'intervento di un loro esperto in Assemblea (senza diritto di voto) inviando domanda scritta al Presidente almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

Art. 16 – Diritto di voto

Il Socio ha diritto a tanti voti quante sono le quote unitarie sottoscritte.

I Soci di Diritto esentati dal pagamento della quota associativa hanno diritto ad un voto.

In nessun caso un Socio può, indipendentemente dal numero delle quote unitarie sottoscritte o delegate, fare valere un numero di voti superiori a 1/6 del totale di quelli esprimibili dai presenti in Assemblea.

Art. 17 - Deleghe

Ciascun Socio può essere rappresentato in Assemblea da persona designata per iscritto. Ciascun Socio ha la facoltà di delegare un altro Socio; ogni Socio delegato può esprimere al massimo 2 (due) deleghe.

La delega dovrà essere consegnata entro l'apertura dell'Assemblea.

Le modalità per l'esercizio della delega sono stabilite in apposito Regolamento.

V. CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 - Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Il Presidente CUNA.
- Un rappresentante di ciascuno dei Soci promotori.
- Un rappresentante di UNI.
- Un rappresentante di FEDERUNACOMA.
- Un rappresentante di UNACEA.
- Un rappresentante di UNEM.
- Un rappresentante di CONFINDUSTRIA ANCMA.
- Un rappresentante di APC.
- Un rappresentante di ciascun Gruppo di Soci di Diritto, massimo 3 (tre) componenti.
- Un rappresentante di ciascun Gruppo di Soci Ordinari, massimo 10 (dieci) componenti.

Per garantire in maniera paritetica la più ampia rappresentatività delle realtà presenti nell'Associazione, si stabilisce che il Consiglio Direttivo può raggiungere un massimo di 25 (venticinque) componenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede il rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i membri possono essere rieletti.

Art. 19 - Attribuzioni

Il Consiglio Direttivo:

- a) Dà esecuzione alle delibere assembleari.
- b) Propone all'Assemblea il Presidente dell'Associazione determinandone il compenso.
- c) Elegge, fra i propri membri, i 3 (tre) Vicepresidenti.
- d) Costituisce e modifica i gruppi di Soci ordinari e di diritto che operano nello stesso campo di attività.
- e) Nomina il Presidente della Commissione Centrale Tecnica su proposta dei Presidenti delle Commissioni Tecniche.
- f) Delibera sulla costituzione e lo scioglimento delle Commissioni Tecniche su proposta della CCT CUNA.
- g) Approva i Regolamenti dell'Associazione.

- h) Propone all'Assemblea il Revisore Legale e il Collegio dei Probiviri con il suo Presidente.
- i) Propone all'Assemblea dei Soci per approvazione i bilanci consuntivi e preventivi con la relativa relazione.
- l) Nomina il Direttore e delibera sulla revoca.
- m) Propone all'Assemblea straordinaria per approvazione le modifiche da apportare allo Statuto.
- n) Definisce l'ammontare del valore della singola quota annuale.
- o) Delibera sull'ammissione dei Soci ordinari e sul numero di quote loro spettanti con riferimento allo specifico Regolamento.
- p) Delibera sul numero di quote spettanti ai Soci di Diritto paganti.
- q) Delibera sulla decadenza ed esclusione dei Soci.
- r) Delibera su tutte le disposizioni destinate a regolare, in conformità al presente Statuto, il funzionamento dell'Ente.
- s) Elabora strategie per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e definisce eventuali iniziative necessarie per garantire i mezzi finanziari occorrenti.
- t) Ratifica le decisioni adottate, in caso di urgenza, dal Presidente e dalla Giunta.
- u) Delibera le modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento a norme imperative di Legge.
- v) Delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo può esercitare ogni altra funzione che non sia per Legge o per Statuto riservata all'Assemblea.

Art. 20 - Funzionamento

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, almeno 8 (otto) giorni – salvo i casi di urgenza in cui tale termine può essere ridotto a 2 (due) giorni – prima della data fissata per la riunione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno con gli argomenti sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la maggioranza semplice dei suoi componenti e può svolgersi in presenza, da remoto o in modalità mista secondo quanto previsto dal relativo Regolamento.

Il Direttore funge da Segretario, salvo che non sia disposto diversamente dal Presidente.

Ogni componente del Consiglio Direttivo esprime un voto e le delibere sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

E' ammessa la votazione mediante consultazione scritta; in ogni caso nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo ne prenderà atto, deliberando formalmente.

VI. GIUNTA ESECUTIVA

Art. 21 - Composizione, attribuzioni e funzionamento

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e dai 3 (tre) Vicepresidenti eletti tra i componenti del Consiglio Direttivo.

I Vicepresidenti durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

La Giunta Esecutiva:

- a) Svolge specifiche funzioni affidatele dal Consiglio Direttivo.
- b) Esprime pareri su argomenti proposti dal Presidente e sulla Relazione annuale da presentare al Consiglio Direttivo.
- c) Verifica l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo, l'osservanza delle disposizioni statutarie e le eventuali problematiche per le quali il Presidente ritenga opportuno il coinvolgimento.

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza in cui tale termine può essere ridotto a 2 (due) giorni.

La riunione è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età.

Il Direttore funge da Segretario, salvo che non sia disposto diversamente dal Presidente.

Le riunioni della Giunta Esecutiva si possono svolgere in presenza, da remoto o in modalità mista, secondo quanto previsto dal relativo Regolamento.

La Giunta Esecutiva può esprimersi anche mediante consultazione scritta, nella prima riunione utile prenderà formalmente atto delle decisioni, deliberandole.

In caso di rinuncia alla carica di Vicepresidente nel corso dell'esercizio del mandato, il Consiglio Direttivo procederà alla nomina di un sostituto per la residua durata del mandato.

VII. PRESIDENTE

Art. 22 - Attribuzioni

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, può essere scelto anche al di fuori dei rappresentanti dei Soci ed è rieleggibile.

Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni e comunque fino all'Assemblea dei Soci che procede al rinnovo delle cariche associative.

Il Presidente ha la Legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nell'ambito e per l'esercizio dei poteri conferiti dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente può delegare l'esercizio di talune sue attribuzioni ai Vicepresidenti ed al Direttore.

In casi di urgenza il Presidente, dopo aver consultato la Giunta Esecutiva, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo al quale dovrà riferirne tempestivamente mediante specifica comunicazione.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito nella funzione di Presidente, ad ogni effetto, dal Vicepresidente più anziano di età.

VIII. REVISORE LEGALE

Art. 23 - Attribuzioni e funzionamento

Il Revisore Legale, iscritto al Registro dei Revisori Legali, è nominato dall'Assemblea, che ne determina il compenso, resta in carica per 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Il Revisore Legale, in riunioni periodiche, esegue verifiche contabili ed amministrative. Per ciascuna riunione viene redatto un verbale, trascritto nell'apposito Registro.

Il Revisore Legale effettua un controllo di legalità in quanto verifica il rispetto della legge e dello Statuto. Inoltre, verifica l'adeguatezza dell'organizzazione amministrativa e contabile e la corretta amministrazione dell'Ente segnalando all'Assemblea eventuali fatti rilevanti.

Il Revisore Legale è convocato e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto.

IX. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 24 - Composizione, attribuzioni e funzionamento

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) componenti di cui uno è Presidente.

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea, resta in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto.

In caso di rinuncia da parte di uno dei componenti, la nomina del sostituto deve essere deliberata dall'Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri decide, in via definitiva, sulle controversie che possono sorgere tra l'Associazione ed i suoi Soci.

X. COMMISSIONE CENTRALE TECNICA

Art. 25 - Costituzione, attribuzione e funzionamento

La Commissione Centrale Tecnica (CCT) è composta dal suo Presidente, dai Presidenti delle Commissioni Tecniche e dal Rappresentante UNI (designato da UNI e senza diritto di voto), dura in carica 4 (quattro) anni.

La Commissione Centrale Tecnica:

- a) Propone al Consiglio Direttivo la costituzione o lo scioglimento delle Commissioni tecniche
- b) Propone al Consiglio Direttivo per delibera, il Presidente della CCT
- c) Propone per delibera alla Commissione Centrale Tecnica UNI la costituzione o lo scioglimento delle Commissioni Tecniche.
- d) Definisce i compiti e le finalità delle Commissioni Tecniche e nomina i relativi Presidenti.
- e) Sovrintende e coordina i lavori svolti dalle singole Commissioni tecniche.
- f) Coordina a livello nazionale le attività normative svolte a livello europeo e internazionale in sede CEN e ISO.
- g) Supporta l'Associazione per tutte le attività tecniche.

Il funzionamento della CCT, incluse successive modifiche/integrazioni, è disciplinato nel Regolamento specifico.

XI. UFFICI E PERSONALE

Art. 26 - Struttura organizzativa

La struttura organizzativa CUNA è composta dai servizi istituzionali, tecnici, commerciali, amministrativi e del personale necessari per il funzionamento dell'Associazione.

Tale struttura è articolata in funzioni operative e di supporto a cui è preposto il Direttore.

Il Direttore esercita le funzioni demandategli dal Presidente e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.

Il Direttore supporta il Presidente nei rapporti con i Soci e con gli Enti istituzionali e nell'elaborazione e nel controllo del Preventivo Economico.

Il Direttore avvia inoltre azioni specifiche per consolidare l'immagine CUNA quale riferimento relativo all'evoluzione della normazione nei campi di competenza.

Art. 27 - Personale

Lo stato giuridico e il trattamento economico di attività e di quiescenza del personale CUNA sono regolamentati dal Contratto Nazionale di riferimento.

XII. PATRIMONIO E INTROITI

Art. 28 - Definizioni

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) Le eccedenze delle gestioni annuali.
- b) Le quote associative "una tantum".
- c) Le elargizioni, le donazioni e i lasciti.
- d) I beni immobili.
- e) I beni mobili e le attrezzature.

Il patrimonio dell'Associazione può essere utilizzato unicamente per le finalità statutarie proprie dell'Ente. In ogni caso, esso sarà composto da una parte indisponibile non inferiore ad euro 80.000 (ottantamila). Nel caso in cui la parte indisponibile scendesse sotto tale soglia, essa verrà ripristinata entro la fine del terzo mese successivo alla data di approvazione del Bilancio che ne ha constatato la riduzione.

Gli introiti sono costituiti da:

- a) Le quote associative annuali.
- b) Le quote straordinarie deliberate dall'Assemblea e finalizzati a particolari esigenze dell'associazione.
- c) I proventi derivanti dai servizi erogati.
- d) Le eventuali elargizioni e donazioni in favore di CUNA per specifiche iniziative.
- e) Le rendite patrimoniali.

L'Associazione nell'arco della sua durata non può distribuire a nessun titolo, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione o proventi derivanti dalla vendita del proprio patrimonio, o parte di esso.

XIII. NORME GENERALI

Art. 29 - Esercizio Sociale

Gli esercizi sociali coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'anno sociale, il Consiglio Direttivo sottopone il Bilancio d'esercizio, per approvazione, all'Assemblea dei Soci.

Art. 30 - Scioglimento dell'Associazione e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea straordinaria, come disciplinato dall'art. 15. L'Assemblea procede alla nomina di uno o più liquidatori.

I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti, in conformità alle deliberazioni adottate dall'Assemblea, ad Associazione o altro Ente che persegua scopi simili e non avente scopi di lucro.

Art. 31 - Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Per effetto dell'entrata in vigore del presente Statuto, il Presidente in carica è chiamato a provvedere, entro l'anno solare successivo a quello di entrata in vigore, a tutti gli adempimenti necessari alla sua completa attuazione.

È escluso ogni effetto retroattivo.



www.cuna-tech.org
Corso Galileo Ferraris, 61 – 10128 Torino
Tel + 39 011 562 11 49
cuna@cuna-tech.org
cuna@pec.cuna-tech.org